



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - IMOLA

Via Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel. 054223420

Codice fiscale: 82003830377 – Codice MI: BOIC84300L - Codice Univoco

Ufficio: UF9GG3

PEO: BOIC84300L@ISTRUZIONE.IT -

PEC: BOIC84300L@PEC.ISTRUZIONE.IT – WEB: ic2imola.edu.it

Imola, 8 Febbraio 2025

- ✓ **AL PERSONALE
DOCENTE**
- ✓ **AL PERSONALE
ATA**
- ✓ **AL SITO WEB**
- ✓ **ALLE FAMIGLIE PER CONOSCENZA**

**OGGETTO: CIRCOLARE N. 21 PROT. 1767 07/02/2025 DISPOSIZIONI PERSONALE
PROT 9224 11/09/2024: INDICAZIONI ULTERIORI PER PERSONALE (E FAMIGLIE)**

Spettabile PERSONALE,

la sicurezza non è solo un insieme di regole, ma uno stile di vita.

Sono a ricordare le disposizioni già pubblicate, inviate e presentate al Collegio dei Docenti Unitario, con prot. 9224 del 11/09/2024.

Reinserisco, a inizio secondo quadrimestre, le sopra indicate disposizioni, come memento da non dimenticare mai, in allegato a questa circolare e indico link per scaricare ciò <https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC84300L/a78f11ab-8a3e-4b14-b977-f8e9f971a40b>

Ciò significa che la priorità del personale a scuola è la vigilanza degli alunni.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente.

É necessaria una diligenza idonea ad impedire i fatti pericolosi.

La responsabilità rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi

di non aver potuto impedire il fatto. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. **Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio/scuola/classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La vigilanza va chiaramente effettuata anche nei momenti di accoglienza dei compagni che entrano a scuola con le rispettive famiglie, nei momenti di arrivo dei compagni, nei momenti di arrivo dei colleghi. Ciò assume particolare rilevanza alla scuola dell'infanzia (3-6 anni). **I bambini della scuola dell'infanzia non possono essere lasciati da soli in sezione o in bagno: l'obbligo è proteggere i bambini, non è soltanto educarli e istruirli.**

L'insegnante vigila i bambini così da essere in situazioni di sicurezza durante la giornata scolastica.

L'utilizzo degli spazi scolastici aula/sezione/scuola/saloni/spazi comuni/bagni va effettuato in modo da essere in condizioni di sicurezza.

I momenti di confronto verbale e di dialogo interattivo con i colleghi adulti e con le famiglie sono funzione docente e in quanto tali vanno effettuati solo in momenti preposti a ciò, **non vanno effettuati durante l'attività scolastica con gli alunni.** L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale **responsabilità permane durante le lezioni** di eventuali docenti specializzati o esperti **e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.**

Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni. Qualora le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni usciranno dalle aule a effettuare la ricreazione all'aperto. In ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa, le finestre aperte, per consentire un adeguato ricambio d'aria.

I collaboratori scolastici hanno compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Il personale collaboratore scolastico è tenuto a esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Nelle nostre scuole inoltre è necessario porre particolare attenzione nella **vigilanza nei punti con rischio specifico**:

transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle sezioni, delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da **evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc**;

presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;

prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc; locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc; accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico che dovranno risultare sempre apribili, il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;

dispositivi elettrici non protetti e cavi senza canaletta di protezione.

CI SI ATTENGA SCRUPolosAMENTE ALLE DISPOSIZIONI INDICATE NEL PROT 9224 11/09/2024 E A QUELLE CONFERMATE ED INSERITE IN QUESTO PROT. 1767 07/02/2025.

Il Dirigente Scolastico
Carla Sermasi